ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 21 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal presidente della Federazione oppure, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere di amministrazione piu' anziano di eta'. Il direttore generale della Federazione e' il segretario dell'assemblea ordinaria. Per le assemblee straordinarie dovra' essere nominato segretario un notaio. Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il presidente dell'assemblea comunichera' ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessita' di altre pubblicazioni. Ogni socio presente all'assemblea ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni ad esso intestate nel libro dei soci e nell'assemblea rappresentare solo un altro socio che lo abbia delegato ad intervenire a votare per lui. I verbali delle assemblee sono firmati dal presidente e dal segretario.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-21/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it